

## Delibera n° 1373

Estratto del processo verbale della seduta del  
**18 luglio 2014**

**oggetto:**

CONCESSIONE DI DIRITTI D'USO SU QUOTE DI CAPACITÀ DI TRASMISSIONE DELLA RETE PUBBLICA REGIONALE AD OPERATORI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI RETI DI COMUNICAZIONE ED APPROVAZIONE DELL' "OFFERTA ERMES OPERATORI".

|                             |                 |          |
|-----------------------------|-----------------|----------|
| <b>Debora SERRACCHIANI</b>  | Presidente      | presente |
| <b>Sergio BOLZONELLO</b>    | Vice Presidente | presente |
| <b>Loredana PANARITI</b>    | Assessore       | assente  |
| <b>Paolo PANONTIN</b>       | Assessore       | presente |
| <b>Francesco PERONI</b>     | Assessore       | presente |
| <b>Mariagrazia SANTORO</b>  | Assessore       | presente |
| <b>Maria Sandra TELESCA</b> | Assessore       | presente |
| <b>Gianni TORRENTI</b>      | Assessore       | presente |
| <b>Sara VITO</b>            | Assessore       | presente |

**Daniele BERTUZZI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Visto** il Programma regionale ERMES (an Excellent Region in a Multimedia European Society), approvato con DGR n. 2634 del 14 ottobre 2005, che prevede la realizzazione di un'infrastruttura per telecomunicazioni in fibra ottica di proprietà regionale per la diffusione della banda larga sul territorio ed il superamento del digital divide esistente;

**Dato atto** che:

- lo scopo dell'investimento complessivo del programma regionale ERMES è quello di realizzare una rete sia per la Pubblica Amministrazione del Friuli Venezia Giulia che per le famiglie e le imprese localizzate in aree a digital divide;

- tale investimento, come indicato nel "Programma triennale 2014-2016 per lo sviluppo dell'ict, dell'e-government e delle infrastrutture telematiche" approvato definitivamente con DGR 2277/2013, ammonta ad un totale di € 122.297.910,99;

**Visto** il parere favorevole n. 3765 dd. 25.01.2011 rilasciato alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), avente ad oggetto <<Trasmissione delle valutazioni dell'Autorità nell'ambito della consultazione prevista nella procedura di notifica per aiuti di Stato PN 68/2010 "Programma regionale di infrastrutturazione in fibra ottica ERMES">> ai sensi dell'art. 107 del TFUE.

**Vista** la decisione comunitaria C(2011)3498 rilasciata a Bruxelles il 23.05.2011, avente ad oggetto: "Aiuto di Stato N 436/2010 – Italia - Banda larga in Friuli Venezia Giulia (programma ERMES)" con la quale la Commissione europea ritiene che i criteri di compatibilità stabiliti negli orientamenti sulle reti a banda larga siano soddisfatti e che l'aiuto oggetto della misura notificata sia compatibile con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE;

**Preso atto** che l'autorizzazione comunitaria, al punto (71), lett. b) prevede che l'operatore venga selezionato mediante lo svolgimento di una serie di procedure ad evidenza pubblica conformemente ai principi di apertura, concorrenza e trasparenza delle norme in materia di appalti pubblici adottate a livello nazionale e dell'UE per assicurare la non discriminazione, la parità di trattamento ed il confronto competitivo;

**Vista** la nota 4177 dd. 16.02.2012 con la quale l'allora Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, ai fini della definizione delle procedure di evidenza pubblica, ha richiesto all'Autorità Garante per la Concorrenza ed il mercato (AGCM), sulla base di adeguato supporto documentale, di voler esprimere un parere motivato sui seguenti quesiti:

1. se possa risultare compatibile o financo augurabile, nel quadro dei principi regolamentari richiamati, la formulazione di un provvedimento da parte della Regione Friuli Venezia Giulia che stabilisca le condizioni di accesso e d'uso della Rete, atto a disciplinare in ogni misura di dettaglio gli obblighi e diritti di tutti gli operatori di comunicazione elettronica debitamente autorizzati (o comunque di tutti gli operatori che possano giovare della Rete), a garanzia di pari accesso nei limiti tecnologici e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e neutralità tecnologica, anche al fine di scongiurare inutili e invasive duplicazioni di scavi e investimenti;
2. in caso affermativo, se possa dirsi congrua la individuazione di condizioni economiche per il servizio di connettività della Rete nei termini sopra descritti, oggetto di futuro Listino, con riguardo alle modalità e termini d'uso di servizi *wholesale* ed accesso alle infrastrutture di posa;

**Visto** il parere dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il mercato (AGCM) n° 42984 dd. 27.06.2012, rilasciato ai sensi dell'art. 22 della legge 10.10.1990, n° 287 in merito al progetto di sviluppo della banda larga della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia denominato "Programma ERMES" il quale, in sintesi:

- si esprime esclusivamente sull'impatto del programma ERMES in merito al corretto funzionamento concorrenziale dei mercati e non anche sulla compatibilità con la disciplina in materia di Aiuti di Stato, di competenza della Commissione europea, che in precedenza si era già positivamente espressa sul programma ERMES medesimo;

- ritiene la scelta della Regione di concedere la parte di infrastruttura non utilizzata dalla Pubblica Amministrazione agli operatori delle telecomunicazioni efficiente ed idonea a favorire dinamiche competitive fra gli operatori stessi;

- rileva la necessità, per la Regione, di concedere l'accesso all'infrastruttura attraverso adeguate procedure selettive, che garantiscano un confronto competitivo tra gli operatori del settore e siano in grado di selezionare quelli capaci di assicurare l'utilizzo efficiente della risorsa, nel caso in cui questa non sia sufficiente a soddisfare tutta la domanda risultando quindi scarsa;

- ritiene condivisibile l'utilizzo del criterio dell'orientamento al costo e opportuno che i prezzi all'ingrosso si basino sui prezzi all'ingrosso medi pubblici (regolamentati) in altre aree comparabili, ma più competitive, del Paese o della Comunità, oppure, in assenza di dati pubblicati, sui prezzi già stabiliti o approvati dall'autorità nazionale di regolamentazione per i mercati ed i servizi interessati;

**Vista** la Legge regionale 18 marzo 2011, n° 3 e successive modifiche e integrazioni (Norme in materia di telecomunicazioni) che:

- all'art. 30, comma 1), definisce la disciplina della pianificazione, regolazione, realizzazione, sviluppo e gestione delle infrastrutture per una rete pubblica regionale per telecomunicazioni a banda larga, al fine di assicurare la relativa connettività alla Pubblica Amministrazione, nonché al fine di contribuire ad assicurare la connettività alle imprese, alle associazioni e ai cittadini, anche per colmare lo svantaggio digitale e per consentire l'accesso a servizi ad alto contenuto tecnologico;

- all'art. 33:

- comma 6), autorizza la Giunta regionale, per contribuire al superamento dello svantaggio digitale nel territorio, a concedere in diritto d'uso quote di capacità di trasmissione della RPR, eccedenti il fabbisogno riferito alla pubblica amministrazione, a operatori titolari di autorizzazione per l'esercizio di reti di telecomunicazioni, individuati con procedure a evidenza pubblica, nel rispetto delle vigenti norme, per periodi da cinque a venti anni eventualmente rinnovabili;
- comma 7) come sostituito con Legge Regionale n. 53 approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'1 luglio 2014 <<Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi>>, art. 22 (*Modifiche agli articoli 31 e 33 della legge regionale 3/2011*), comma 2 il quale prevede che, ai fini di cui al comma 6, la Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente in materia, di concerto con l'Assessore competente al patrimonio regionale e di quello competente ai sistemi informativi regionali, sentito il soggetto societario regionale di cui al comma 1, stabilisce i criteri, le modalità, le procedure e le deleghe di attività al soggetto societario medesimo.

**Vista** la Delibera di Generalità 2036/2013 contenente una "Proposta di miglioramento delle modalità di cessione delle risorse della Rete Pubblica Regionale agli operatori tlc" di cui al Procedimento "Aiuto di Stato N 436/2010 – Italia - Banda larga in Friuli Venezia Giulia (programmaERMES)" C(2011)3498 final dd. 23.05.2011, successivamente illustrata in data 11.11.2013 ai competenti uffici della DG Competition della Commissione Europea.

**Stabilito**, sulla base di quanto sopra illustrato, di procedere alla concessione di diritti d'uso su quote di capacità di trasmissione della Rete Pubblica Regionale ad operatori titolari di autorizzazione per l'esercizio di reti di comunicazione, ai sensi dell'art. 33, comma 6) della LR 3/2011;

**Vista** la nota della Società INSIEL S.p.A. dd. 16.07.2014 con la quale sono stati trasmessi i documenti denominati "OffertaERMES Operatori" (Disciplinare, Listino e Indicazioni generali), predisposti in accordo con gli uffici regionali sulla base ed in osservanza di quanto indicato e prescritto dalle Autorità competenti sopra citate, in particolare per quanto attiene al rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, parità di trattamento e tutela della concorrenza;

**Atteso** che l'"OffertaERMES Operatori" prevede, nel rispetto delle esigenze di evidenza pubblica, una procedura di cessione della risorsa che si basa sull'approvazione e sulla pubblicazione della seguente documentazione destinata agli operatori delle telecomunicazioni:

- un Disciplinare che definisce la disciplina generale applicabile per la concessione agli operatori di comunicazione elettronica di risorse della Rete Pubblica Regionale (RPR), ai sensi della LR 18.3.2011, n° 3 e successive modifiche e integrazioni (Norme in materia di telecomunicazioni);
- un Listino dei prezzi applicati per la concessione delle risorse;
- le Indicazioni Generali per l'attuazione dell'"Offerta ERMES Operatori".

**Ritenuto** di fare propria la documentazione di cui sopra nei seguenti Allegati alla presente deliberazione (1 "Disciplinare", 2 "Listino" e 3 "Indicazioni generali") alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, che dovrà essere resa nota a tutti i soggetti interessati, nel rispetto dei principi di trasparenza, equità, pari trattamento fra operatori, pubblicità, rispetto della concorrenza e non discriminazione, al fine di mettere tutti gli aventi diritto nelle stesse condizioni di mercato, in coerenza con l'autorizzazione della Commissione Europea e con le valutazioni e le prescrizioni dei pareri favorevoli resi da AGCOM e AGCM;

**Ritenuto**, anche per le motivazioni di cui sopra, che la Società INSIEL SpA, incaricata della realizzazione, manutenzione e gestione della Rete Pubblica Regionale ai sensi dell'art. 33 della LR 3/2011, sia l'interfaccia unica della Regione per la comunicazione con gli operatori, la raccolta di informazioni e dati inerenti alle infrastrutture di telecomunicazioni presenti sul territorio regionale e la gestione delle procedure di messa a disposizione degli operatori delle risorse;

**Preso atto** che il comma 7 dell'art. 33 della LR 3/2011 e successive modifiche e integrazioni prevede che, ai fini di cui al comma 6 la Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente in materia, di concerto con l'Assessore competente al patrimonio regionale e di quello competente ai sistemi informativi regionali, sentito il soggetto societario regionale di cui al comma 1, stabilisce i criteri, le modalità, le procedure e le deleghe di attività al soggetto societario medesimo, nel rispetto dei sopra citati provvedimenti dell'AGCOM, della Commissione Europea e dell'AGCM.

**Atteso** che, assieme all'"Offerta ERMES Operatori", INSIEL SpA ha trasmesso gli "Elementi per la determinazione dei prezzi del Listino" nel quale sono comparati i listini adottati da altre Pubbliche Amministrazioni che offrono, per tipologia e qualità, servizi all'ingrosso omogenei e compatibili con quelli dell'Offerta ERMES Operatori.

**Stabilito** che i prezzi indicati nell'Allegato 2 (Listino) dell'"Offerta ERMES Operatori" sono determinati sulla base delle seguenti considerazioni:

- tengono conto, in conformità agli "Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga" (2013/C 25/01), dei prezzi medi all'ingrosso pubblicati, in vigore in altre aree comparabili ma più competitive, del paese;
- tengono conto delle tariffe applicate sul mercato italiano, in contesti territoriali analoghi a quello del Friuli Venezia Giulia e caratterizzati dalla presenza di reti di telecomunicazioni a banda larga realizzate con fondi pubblici, in aree ad elevato digital divide infrastrutturale ed a fallimento di mercato;
- sono orientati verso le tariffe più basse dei listini adottate da Pubbliche Amministrazioni che offrono, per tipologia e qualità, servizi omogenei e compatibili;
- sono orientati al costo, al fine di rendere la risorsa pubblica appetibile per il mercato anche nelle aree più marginali del Friuli Venezia Giulia;
- non sono fissati con il criterio della remunerazione dell'investimento pubblico, che nasce per finalità non economiche e riconducibili anche all'elevata funzione sociale svolta dalla Rete Pubblica Regionale il cui accesso, nelle parti più periferiche del territorio regionale:
  - ha effetti positivi su tutti gli aspetti della vita quotidiana dei cittadini;
  - migliora l'attrattività dei territori e contrasta lo spopolamento delle aree periferiche;
  - incide positivamente sulla mobilità delle persone riducendo l'uso dei mezzi di trasporto;
  - stimola l'e-commerce contribuendo allo sviluppo di nuove imprese;
  - stimola la domanda di servizi telematici e contribuisce a superare non solo il digital divide infrastrutturale ma anche quello sociale;

**Stabilito** che i criteri, le modalità, le procedure e le deleghe di cui sopra sono quelle indicate nell'allegato 3 alla presente deliberazione.

**Stabilito**, in particolare, di autorizzare la struttura regionale competente in materia di infrastrutture di comunicazione a delegare, con apposito atto, la Società INSIEL SpA, quale soggetto *in house* alla Regione e centro di competenza in materia di telecomunicazioni e ICT a svolgere per conto della Regione le attività dettagliatamente indicate nell'allegato 3, alla presente deliberazione.

**Vista** la legge regionale 14 luglio 2011, n° 9, "Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia" la quale all'art. 5 (Ruolo di INSIEL SpA) comma 1, prevede, fra l'altro, che gli eventuali introiti derivanti a Insiel SpA dall'attività di fornitura di reti a banda larga in favore del pubblico sono valutati nella determinazione dei corrispettivi dovuti dalla Regione alla società per lo svolgimento da parte di quest'ultima delle altre attività previste dalla legge stessa;

**Stabilito**, anche ai sensi del citato art. 5, comma 1, della LR 9/2011, di incaricare la Società INSIEL SpA di riscuotere, per conto della Regione, gli introiti derivanti dalla cessione delle quote di capacità trasmissiva di cui art. 33, comma 6 della LR 3/2011;

**Dato atto** che fra tali attività vi sono anche quelle relative alla gestione delle infrastrutture e che fra queste è prioritario provvedere alla manutenzione delle infrastrutture medesime;

**Stabilito**, pertanto, che tali introiti vanno destinati prioritariamente alla manutenzione delle infrastrutture e che solo in maniera residuale vanno utilizzati per le altre attività previste dalla sopra citata LR 09/2011;

**Stabilito**, inoltre, in considerazione del fatto che la manutenzione delle infrastrutture costituisce inderogabile necessità e presupposto indispensabile per la gestione del rapporto concessorio da cui derivano i proventi sopra descritti, che gli introiti derivanti dalla cessione delle quote di capacità trasmissiva di cui all'art. 33, comma 6) della LR 3/2011 vengano puntualmente e totalmente scomputati dai corrispettivi dovuti dalla Regione a INSIEL spa, e che tale disposizione debba ritenersi impartita da questo organo politico quale valutazione necessaria e vincolante per i futuri atti degli organi amministrativi regionali;

**Stabilito**, infine, che la presente deliberazione sostituisce integralmente la precedente DGR 418/2013;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, di concerto con l'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, con delega alla protezione civile nonché con l'Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie,

La Giunta Regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di concedere diritti d'uso su quote di capacità di trasmissione della Rete Pubblica Regionale a banda larga, per la parte eccedente quelle in uso alla Pubblica Amministrazione, ad operatori titolari di autorizzazione per l'esercizio di reti di comunicazione, selezionati con procedure a evidenza pubblica, nel rispetto dei criteri, modalità, procedure e deleghe di attività alla Società INSIEL SpA stabiliti con la presente deliberazione.
2. Di approvare l'"Offerta ERMES Operatori" costituita da un Disciplinare (Allegato 1), da un Listino dei prezzi (Allegato 2) e dalle Indicazioni Generali per l'attuazione (Allegato 3) che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. Di riconoscere che la Società INSIEL SpA costituisce l'interfaccia unica della Regione per la comunicazione con gli operatori, la raccolta di informazioni e dati inerenti alle infrastrutture di telecomunicazioni presenti sul territorio regionale e la gestione delle procedure di messa a disposizione delle risorse agli operatori.
4. Di autorizzare la struttura regionale competente in materia di infrastrutture di comunicazione a delegare, con apposito atto, la Società INSIEL SpA, quale soggetto *in house* alla Regione e centro di competenza in materia di telecomunicazioni e ICT, a svolgere per conto della Regione le attività dettagliatamente indicate nell'allegato 3, alla presente deliberazione.

5. Di incaricare, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della LR 9/2011, la Società INSIEL S.p.A. di riscuotere, per conto della Regione, gli introiti derivanti dalla cessione delle quote di capacità trasmissiva di cui art. 1;
6. Di stabilire che gli introiti derivanti dalla cessione delle quote di capacità trasmissiva di cui all'art. 33, comma 6) della LR 3/2011 vengano puntualmente e totalmente scomputati dai corrispettivi dovuti dalla Regione a INSIEL SpA, che il risultato di tale conteggio economico impatti prioritariamente i costi derivanti dalla manutenzione dell'infrastruttura di cui trattasi, potendo essere destinati solo in maniera residuale alle altre attività previste dalla LR 9/2011, e che tale disposizione debba ritenersi impartita da questo organo politico quale valutazione necessaria e vincolante per i futuri atti degli organi amministrativi regionali;
7. Di sostituire integralmente, con la presente deliberazione, la precedente DGR 418/2013.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE